

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 1952

(114* in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni » (N. 1818):

PRESIDENTE	Pag. 1185, 1187, 1189
LODATO, <i>relatore</i> 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1186, 1189, 1190, 1191	
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191
BERTONE	1181, 1182, 1186, 1190
TAFURI	1182
BOSCO	1182, 1184
TOMÈ	1183
RUGGERI	1183, 1185, 1187
PIETRA	1184
LAZZARINO	1187
SALVAGIANI	1188
LANZETTA	1190

(Discussione e approvazione)

« Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo » (N. 1894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	1202, 1203
BRACCESI, <i>relatore</i>	1193

RUGGERI	Pag. 1196, 1197, 1199, 1202
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203
SALVAGIANI	1198, 1200, 1202
BERTONE	1200, 1201
TAFURI	1201
LANZETTA	1202

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Lodato, Mott, Ottani, Paratore, Pietra, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvagiani, Tafuri, Tomè, Valmarana e Ziino.

Intervengono altresì alla riunione, in rappresentanza del Governo, l'onorevole Lucifredi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni » (N. 1818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lodato.

LODATO, *relatore*. Questo disegno di legge, auspicato da tutti gli impiegati dello Stato

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

114ª RIUNIONE (31 gennaio 1952)

e degli altri enti pubblici, tende a rendere più sollecita la liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza, che, allo stato attuale, avviene con molto ritardo, ritardo che, in qualche caso, è stato addirittura di uno o due anni dalla data del collocamento a riposo.

È ovvio che l'aspirazione di tutti i funzionari dello Stato, fra cui magistrati, insegnanti e altri di diverse categorie, è quella, dopo avere onorevolmente e lodevolmente servito lo Stato per moltissimi anni della loro vita, talora per un periodo di tempo superiore ai quaranta anni, di poter ottenere la liquidazione immediata della pensione, senza che vi sia soluzione di continuità tra il servizio attivo e il collocamento a riposo.

Il Governo perciò si è preoccupato di andare incontro al desiderio giusto di tale categoria cercando di eliminare, con le norme ora in discussione, gli inconvenienti che concorrono a far ritardare per così lungo tempo la liquidazione della pensione definitiva, mediante l'aggiornamento in termini piuttosto brevi degli atti relativi allo stato matricolare dell'impiegato, al fine di evitare, come ora molto spesso avviene, di dovere, all'atto del collocamento a riposo, provvedere ancora all'accertamento dei titoli e servizi valutabili ai fini della pensione.

Si fissano, pertanto, con tale disegno di legge, i termini e le modalità per l'accertamento di tali titoli e servizi, la procedura per il riscatto eventuale, l'obbligo per l'Amministrazione da cui l'impiegato dipende di tenere aggiornati i fogli matricolari, si dà modo anche all'interessato di verificare l'esattezza delle relative annotazioni, e si contribuisce alla speditezza del procedimento mediante la delega ai Sottosegretari, agli Alti Commissari e ai Commissari della firma dei provvedimenti per il collocamento a riposo e mediante l'abolizione del concerto necessario del Ministero del tesoro.

Per le ragioni esposte, invito perciò la Commissione a voler passare senz'altro all'esame degli articoli ai quali mi riservo di proporre i necessari emendamenti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo il periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. Agli effetti del trattamento di quiescenza possono essere valutati soltanto i servizi denunziati con detta dichiarazione.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'interessato, entro due anni dalla sua nomina a stabile, il decreto ministeriale di accertamento dei servizi di cui al primo comma. Avverso tale decreto è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o da quella di registrazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.

I dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge devono rendere la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, entro un anno dalla predetta data e l'Amministrazione è tenuta a comunicare il decreto ministeriale di accertamento dei servizi entro tre anni dalla resa dichiarazione.

È fatta salva per coloro che cessino dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di denunziare, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente pubblico prima della nomina in ruolo. In tal caso, l'accertamento è operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione.

Nel caso in cui il dipendente muoia prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvede di ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi.

LODATO, relatore. Al primo comma di questo articolo, propongo di sostituire alle parole:

« possono essere valutati » le altre « sono valutati ». Inoltre, alla fine dello stesso comma, dopo le parole: « con detta dichiarazione », propongo di aggiungere le altre: « alla quale l'impiegato deve allegare i documenti di cui dispone, salvo il diritto dell'Amministrazione di chiederne l'integrazione per la documentazione ai sensi del secondo comma dell'articolo citato ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di accettare il primo emendamento proposto dal relatore. Quanto al secondo, non ritengo che si possa parlare di un diritto dell'Amministrazione, nel senso indicato dal relatore, in quanto, secondo le norme vigenti, l'impiegato ha diritto a che l'Amministrazione, di sua iniziativa, integri la documentazione, con quegli elementi che l'impiegato eventualmente non sia in grado di presentare. Pertanto, approvando l'emendamento, noi non gioveremo all'impiegato, ma lo priveremo, invece, di un diritto di cui oggi egli realmente fruisce.

PRESIDENTE. In considerazione delle giuste osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, vorrei suggerire che l'emendamento sia modificato nel senso di sostituire alle parole: « il diritto », le altre: « l'obbligo ».

LODATO, *relatore*. Accetto il suggerimento dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Lodato tendente a sostituire alle parole: « possono essere valutati » le altre « sono valutati ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la proposta del senatore Lodato tendente ad aggiungere, alla fine del comma, alle parole: « con detta dichiarazione », le altre: « alla quale l'impiegato deve allegare i documenti di cui dispone salvo l'obbligo dell'Amministrazione di integrare la documentazione ai sensi del secondo comma dell'articolo citato ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 con le modifiche testè approvate. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LODATO, *relatore*. Al secondo comma, propongo di sostituire alle parole: « due anni dalla sua nomina a stabile » le altre: « un anno dalla sua nomina a stabile ». Ciò risponde a quella esigenza di acceleramento della procedura che ispira tutto il disegno di legge; e consiglio, pertanto, di ridurre al minimo tutti i termini che possono essere ridotti senza pregiudizio dall'Amministrazione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di accettare questo emendamento.

BERTONE. Desidererei sapere per qual motivo il termine entro il quale è ammesso il ricorso alla Corte dei conti è di novanta giorni dalla data di comunicazione per l'interessato e da quella di registrazione per il procuratore generale della Corte.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il termine fissato per il ricorso da parte del procuratore generale della Corte dei conti comincia a decorrere prima del termine fissato per il ricorso da parte dell'interessato, in quanto il procuratore ha notizia del provvedimento fin dal momento della registrazione, e non è quindi necessario che egli attenda che esso sia stato notificato anche all'interessato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Lodato tendente a sostituire alle parole: « due anni » le altre « un anno ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo uno con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LODATO, *relatore*. Al terzo comma, alle parole: « devono rendere la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo entro un anno dalla predetta data » propongo di sostituire le altre: « i quali non abbiano ancora effettuato la dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, debbono effettuarla entro un anno dalla data stessa ».

Inoltre, ritengo che il termine di tre anni fissato per la comunicazione del decreto ministeriale di accertamento, da parte dell'Amministrazione, sia eccessivo, e pertanto proporrei di ridurlo ad un anno.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei far osservare, a proposito del secondo emendamento proposto dal senatore Lodato, che, mentre sono stato d'accordo con lui per la sostituzione del termine di un anno a quello di due anni, nel secondo comma, allo scopo di abbreviare il termine previsto per la definizione delle pratiche, riterrei che per quanto riguarda il terzo comma, la riduzione del termine non possa andare oltre i due anni. A questo riguardo, occorre considerare la situazione così come si prospetta oggi: secondo le norme contenute nell'articolo 1, tutti i dipendenti statali attualmente in servizio, i quali ammontano a quella cifra ingentissima che tutti conoscono, dovranno compilare la dichiarazione dei servizi resi precedentemente alla assunzione in ruolo, dichiarazione che, secondo le norme in vigore potrebbero invece fare al momento del collocamento a riposo. Prescrivere che tale dichiarazione si faccia ora da parte di tutti i dipendenti, è cosa ottima, ma prescrivere che nei confronti di tutti nel solo spazio di un anno l'Amministrazione compia gli accertamenti, provocherebbe inconvenienti piuttosto gravi, per ovvi motivi. Il termine di un anno potrà eventualmente essere fissato per l'avvenire, cioè per coloro che saranno assunti successivamente all'approvazione della legge, poichè gli accertamenti in tal caso saranno distribuiti nel tempo; oggi però si tratta di concentrare entro il breve termine fissato in questo terzo comma l'espletamento di tutti gli accertamenti per tutti i dipendenti. Così stando le cose mi sembra che il termine di due anni sia il minimo che si possa adottare. Basti pensare che esistono Amministrazioni le quali hanno più di 100 mila dipendenti, le cui posizioni non possono evidentemente essere valutate entro un solo anno.

Non ho, invece, difficoltà ad accogliere il primo emendamento proposto dal senatore Lodato.

TAFURI. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, e ritengo che in effetti il termine di due anni sia adeguato. D'altro canto, il fissare un termine più breve potrebbe costringerci a consentire una proroga, il che sarebbe veramente deprecabile.

LODATO, *relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento, rivolgendo però al Governo la

raccomandazione di far sì che l'opera di accertamento venga espletata nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento del senatore Lodato tendente a sostituire alle parole: «devono rendere la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, entro un anno dalla predetta data», l'altra: «i quali non abbiano ancora effettuato la dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, la debbono effettuare entro un anno dalla data predetta». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 1 con la modificazione testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LODATO, *relatore*. Al quarto comma propongo di sostituire alle parole: «un biennio» le altre: «un anno». Inoltre propongo di aggiungere, dopo le parole: «della nomina in ruolo», le altre: «documentandola con domanda di riscatto».

BOSCO. Non vedo per qual motivo il relatore proponga di ridurre il biennio ad un anno, dato che tale riduzione riuscirebbe svantaggiosa all'impiegato. Superfluo mi pare poi anche il secondo emendamento, in quanto l'impiegato dovrà limitarsi nella denuncia alla indicazione dei servizi prestati, dal momento che la documentazione deve essere raccolta, almeno in taluni casi, come ha chiarito l'onorevole Sottosegretario, obbligatoriamente a cura della Amministrazione.

BERTONE. Osservo che nel comma precedente, già da noi votato, si stabilisce che «i dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge devono rendere la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo entro un anno dalla data stessa». In questo quarto comma si dice invece che: «è fatta salva per coloro che cessino dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di denunciare...». Mi sembra che fra i due commi vi sia una contraddizione, in quanto, se i dipendenti sono obbligati a rendere la dichiarazione entro un anno, non vedo come ciò si possa conciliare con quanto è stabilito in questo quarto comma. Essendo quindi fissato

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

114^a RIUNIONE (31 gennaio 1952)

già nel terzo comma il termine per l'effettuazione della dichiarazione, reputerei superfluo stabilire ora un altro e diverso termine.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il collegamento tra il terzo e il quarto comma è fondato su questo concetto: in base al terzo comma tutti i dipendenti, sia quelli assunti da un anno che quelli entrati già in servizio da lungo tempo, debbono, entro un anno, rendere la dichiarazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina. Tuttavia, fissando il termine di un anno per fare questa dichiarazione obbligatoria, occorre anche considerare la situazione di colui che dovrà andare in pensione, ad esempio, di qui a sei mesi. Ora, per chi si trovi in tale situazione e pertanto non possa usufruire del termine di un anno, il quale non sarebbe ancora scaduto al momento del suo collocamento a riposo, si stabilisce che si applica il termine che si applicherebbe secondo le disposizioni attuali, e pertanto l'interessato avrà la possibilità di far valere i servizi prestati anteriormente alla assunzione entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Certo è che, da questo punto di vista, non ha motivo di essere il termine di un biennio, fissato nel quarto comma, e pertanto ritengo opportuno che si parli invece di un anno, cioè dello stesso termine previsto nel terzo comma.

Per quanto riguarda il secondo emendamento presentato dal senatore Lodato, vorrei rilevare che non mi sembra opportuno parlare in questa sede di quella documentazione con domanda di riscatto alla quale ha fatto riferimento il relatore, perchè, a prescindere dalle osservazioni del senatore Bosco sulla opportunità che in certi casi sia l'Amministrazione, come è suo obbligo, a compiere gli accertamenti e a fornire la documentazione, delle modalità da osservarsi nella dichiarazione si occupa specificatamente il primo comma dell'articolo, e pertanto, se tornassimo su di esso, non avremmo che una ripetizione del tutto superflua.

LODATO, *relatore*. Dichiaro di rinunciare al secondo dei miei emendamenti.

TOMÈ. Vorrei chiedere se non sia possibile ridurre il termine di novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Mi sembra che una riduzione risponderebbe a quelle esigenze

di acceleramento del servizio alle quali ha accennato il relatore.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei far rilevare che noi dobbiamo preoccuparci della situazione in cui si viene a trovare chi venga collocato a riposo poco tempo dopo l'entrata in vigore della legge, tenendo presente che l'impiegato ha sempre creduto di avere a sua disposizione tre mesi, dopo il collocamento a riposo, per la denuncia dei servizi prestati anteriormente alla assunzione. Pertanto, nell'interesse di tale categoria di dipendenti, riterrei opportuno mantenere il termine fissato.

RUGGERI. Vorrei sapere in quale posizione si troveranno coloro i quali non potranno esibire la documentazione entro il biennio dalla entrata in vigore della presente legge, o entro l'anno, come è stato proposto dal relatore. A quanto pare, sembra che essi perderebbero in tal caso ogni diritto. Stando così le cose, ritengo che alcuni funzionari, prossimi ad essere collocati a riposo, potrebbero esserne danneggiati.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Come ho già rilevato, il significato concreto di questo quarto comma è esclusivamente questo: per coloro che andranno in pensione nel primo anno dall'applicazione di questa legge, nulla sarà innovato rispetto alle norme attuali. In futuro, con la applicazione del nuovo sistema instaurato con questa legge, saranno valutabili solo quei servizi che l'impiegato avrà fatto riconoscere entro un determinato limite di tempo dalla sua assunzione, o dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, ripeto ancora una volta, che, per coloro che sono prossimi ad andare in pensione varranno le disposizioni attualmente vigenti, e che a loro carico non viene posto alcun nuovo obbligo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Lodato, tendente a sostituire alle parole: « un biennio » le altre: « un anno ». Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 1 con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma dell'articolo 1, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

BOSCO. Nel primo comma dell'articolo si precisa che, ai fini del trattamento di quiescenza, possono essere valutati i servizi prestati dall'impiegato, anteriormente alla sua assunzione, allo Stato o ad altri enti pubblici. Ora, io desidererei sapere dall'onorevole Sottosegretario se in questa formula è compreso anche il servizio prestato dai professori universitari nelle Università di tipo C. Osservo che la legge attuale darebbe questo diritto ai professori, in quanto nelle Università di tipo C, le quali avevano un tempo ordinamento autonomo, oggi si può esercitare l'insegnamento soltanto quando si sia in possesso dei medesimi titoli necessari per esercitarlo nelle Università di Stato. L'unica differenza è che i professori si recano in codeste Università, soltanto quando siano state esaurite le possibilità di collocamento nelle Università di Stato. Ad ogni modo, si può entrare nelle Università di tipo C, soltanto dopo aver superato il medesimo concorso richiesto per i professori delle Università statali. Pertanto, mi sembra che il servizio prestato presso le Università sovvenzionate di Urbino, Camerino, ecc. debba essere calcolato: sarebbe iniquo, a mio parere, il decreto di liquidazione che tenesse conto di altri servizi, ma escludesse quelli di cui vi ho parlato.

PIETRA. Se mi è consentito citare il mio caso personale, ricordo che in tempi ormai lontani, all'Università di Ferrara, a favore dei professori veniva fatta una assicurazione. Ad ogni modo, io, ad esempio, non ho potuto utilizzare agli effetti della pensione il periodo trascorso presso quell'Università.

BOSCO. Evidentemente l'onorevole Pietra ha prestato servizio nelle Università in parola anteriormente alla emanazione del testo unico delle leggi universitarie, il quale assimila, a tutti gli effetti accademici, i professori delle Università di tipo C a quelli delle Università di tipo A. Infatti, mentre un tempo per le Università di Urbino, Camerino ecc., si faceva uno speciale concorso, oggi lo stesso concorso è valido per l'insegnamento nei due tipi di Università.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Comprendo perfettamente il problema posto dal senatore Bosco, non foss'altro per la mia qualità di professore. Vorrei tuttavia rilevare che l'attuale disegno di legge costituisce una norma di carattere esclusivamente procedurale, limitandosi appunto a stabilire le modalità da seguire per la liquidazione delle pensioni. Essa non contiene dunque alcuna norma di diritto sostanziale sui servizi valutabili o meno. Pertanto, il problema posto dal senatore Bosco potrà essere trattato in una diversa sede, dal momento che qui, ripeto, ci troviamo di fronte soltanto a disposizioni intese ad accelerare la liquidazione delle pensioni. Da questo punto di vista, quindi, la formula usata mi sembra la più comprensiva possibile, in quanto si dice che debbono essere denunciati i servizi prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. Quando si parla di Stato od Enti pubblici in complesso, si usa una formula generalissima: saranno poi le leggi sostanziali, che, in altra sede, si potranno discutere ed eventualmente modificare, le quali indicheranno quali di questi servizi prestati presso Enti pubblici siano valutabili o no. Non è in una norma di procedura che noi possiamo stabilire la valutabilità o meno di tali servizi.

BOSCO. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se egli può dare assicurazioni, nel senso che nella dizione: «altri enti pubblici» sono comprese anche le Università di tipo C.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non mi sento affatto di dare alcuna assicurazione in questo senso.

BOSCO. In tal caso, mi sembra che la norma diventi sostanziale. Infatti, se si ritiene che nella dizione usata siano compresi anche i servizi prestati presso le Università di tipo C, la disposizione appare veramente di carattere procedurale, ma, in caso diverso, la norma appare invece preclusiva, rispetto alle liquidazioni fatte in base alle leggi attuali. Basta infatti rileggere l'ultima parte del comma, dove è detto che la valutazione è limitata ai soli servizi di cui si parla in precedenza, per constatare come sussista la preclusione a cui ho accennato. Il testo del primo comma recita infatti: «Agli effetti del trattamento di quiescenza possono essere valutati soltanto i servizi denunciati con detta dichiarazione...»;

ora, se in tale dichiarazione non possono essere denunciati che i servizi prestati allo Stato o ad altri enti pubblici, si pone appunto il dilemma al quale ho accennato: o le Università di tipo C sono comprese nella dizione «Enti pubblici» ed i servizi ad esse prestati possono essere denunciati, ovvero non sono comprese, nel qual caso i servizi non potranno essere nè dichiarati nè, tanto meno, valutati.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per venire incontro alle osservazioni del senatore Bosco, potremmo forse sostituire alla dizione: «o ad altri enti pubblici», l'altra: «o ad altri enti i cui servizi siano valutabili agli effetti della pensione». Quanto all'ultima parte del primo comma, osservo che essa ha lo scopo di evitare la possibilità di dichiarazioni successive a quella prevista nel comma stesso. È evidente che con la formula da me proposta, in sostanza si avrebbe un riferimento preciso alle leggi sostanziali.

RUGGERI. Ritengo che l'interpretazione del collega Bosco non sia esatta. Nella dichiarazione, infatti, possono essere denunciati tutti i servizi prestati, compresi quelli non pensionabili, ma che l'interessato ritenga pensionabili; la decisione finale spetterà infatti al Comitato di liquidazione, il quale stabilirà in via definitiva, se un determinato servizio è pensionabile o meno. Piuttosto, ritengo che ogni difficoltà potrebbe essere superata se noi sopprimessimo la parola «pubblici» e ci limitassimo a dire: «o ad altri enti».

PRESIDENTE. Mi pare che tale proposta venga incontro alla preoccupazione del senatore Bosco. Metto pertanto ai voti il testo dell'intero articolo 1, con le modifiche già approvate ai singoli commi, e con l'ulteriore soppressione al primo comma dell'articolo stesso della parola «pubblici». Do lettura del testo dell'articolo 1:

Art. 1.

I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo il periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi

i servizi militari, o ad altri enti. Agli effetti del trattamento di quiescenza saranno valutati soltanto i servizi denunciati con detta dichiarazione, alla quale l'impiegato deve allegare i documenti di cui dispone, salvo l'obbligo dell'Amministrazione di integrare la documentazione ai sensi del secondo comma dell'articolo citato.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'interessato, entro un anno dalla sua nomina a stabile, il decreto ministeriale di accertamento dei servizi di cui al primo comma. Avverso tale decreto è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o da quella di registrazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.

I dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora effettuata la dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, debbono effettuarla entro un anno dalla data stessa. L'Amministrazione è tenuta a comunicare il decreto ministeriale di accertamento dei servizi entro due anni dalla resa dichiarazione.

È fatta salva per coloro che cessino dal servizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di denunciare, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente pubblico prima della nomina in ruolo. In tal caso, l'accertamento è operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione.

Nel caso in cui il dipendente muoia prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvede di ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi.

(È approvato).

Passiamo ora, alla discussione dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo accertati a norma del precedente articolo deve essere presentata, a pena

di decadenza, prima dell'ultimo anno occorrente al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono valutabili soltanto a domanda.

Il dipendente che cessa dal servizio prima che sia decorso il termine di cui al precedente comma, la vedova, gli orfani e gli eredi del dipendente stesso devono presentare, a pena di decadenza, la domanda di riscatto o di riconoscimento entro 90 giorni, rispettivamente, dalla cessazione dal servizio o dalla morte del dipendente.

Il personale che venga a cessare dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge può chiedere il riscatto o il riconoscimento di cui al primo comma fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine decorre dal giorno della morte del dipendente, per la vedova, gli orfani e gli eredi.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedano che la domanda di riscatto e di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

LODATO, *relatore*. Anzitutto, propongo, al primo comma, di sostituire alle parole: « prima dell'ultimo anno », le altre: « prima dell'ultimo biennio ». Ritengo, infatti, che se noi costringiamo l'impiegato ad attendere l'ultimo anno di servizio per presentare la domanda di riscatto dei servizi dichiarati nella denuncia fatta al principio della carriera, il relativo provvedimento di riscatto, non potrà aversi che con grande ritardo. L'allargamento del termine risponde pertanto al fine di accelerare lo svolgimento della pratica di riscatto. Riterei inoltre opportuno sopprimere l'ultima frase, che mi sembra costituisca solo una inutile ripetizione: infatti, il servizio militare prestato prima dell'assunzione da parte dello Stato, deve essere dichiarato nel modo fissato al primo comma dell'articolo 1, cioè all'atto della assunzione; il servizio di guerra, invece, si aggiunge al servizio prestato allo Stato, ai fini della liquidazione della pensione, senza necessità di dichiarazione, mediante la sola documentazione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La situazione sta in questi termini: oggi il riscatto del servizio può essere chiesto in qualunque momento; con questa norma si propone che il riscatto del servizio debba essere chiesto almeno un anno prima del collocamento a riposo, in modo che durante tale periodo di tempo si possa procedere all'espletamento di tutte le operazioni necessarie e si possa senz'altro valutare il servizio riscattato, al momento del collocamento a riposo. Il senatore Lodato propone di estendere il termine di un anno ad un biennio — ed io non ho nulla in contrario — in modo da avere una maggior certezza che la pratica sia stata espletata e definita al momento del collocamento a riposo. Certo è che il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di riscatto, non può essere anticipato eccessivamente e tanto meno portato agli inizi della carriera, perchè l'impiegato non avrebbe interesse a riscattare i servizi prestati anteriormente all'assunzione, in quanto, evidentemente, nell'ipotesi, ad esempio, di morte, il riscatto sarebbe del tutto superfluo ed anzi costituirebbe una inutile spesa.

Per quanto riguarda la seconda parte del primo comma, osservo che si tratta di una formula di carattere comprensivo, la quale si riferisce a tutte le possibili ipotesi di eventuali situazioni non risultanti dalla dichiarazione. Essa comprende perciò anche i servizi di guerra per i quali, agli effetti del riscatto, deve essere presentata apposita domanda. Da questo punto di vista, la formula potrà considerarsi sotto certi aspetti superflua, ma certamente non nociva.

BERTONE. Osservo che finora, all'articolo 1, abbiamo considerato la dichiarazione dei servizi prestati dall'impiegato anteriormente alla sua assunzione, ai fini della pensionabilità. Desidererei sapere per quale motivo si ritiene necessario che venga presentata una apposita domanda per ottenere il riscatto di tali servizi.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Con l'articolo 1, si impone all'impiegato di denunciare immediatamente, all'atto dell'assunzione, i servizi pensionabili già da lui prestati. Ora, una larga parte di tali servizi sono pensionabili soltanto se l'impiegato li riscatta, cioè paga quella

determinata cifra corrispondente al periodo di servizio prestato. È evidente che tale dichiarazione gli può essere chiesta all'inizio della carriera, mentre altrettanto non può farsi per la domanda di riscatto, in quanto all'inizio della carriera il riscatto stesso potrebbe rappresentare per l'impiegato una spesa superflua, sia perchè egli preveda di arrivare sicuramente fino al limite massimo della pensione, senza bisogno del riscatto, sia per tema che la morte gli tronchi la carriera. In altri termini, il riscatto dei servizi già valutati a suo favore come ipoteticamente pensionabili, diventa attuale nel momento in cui l'impiegato è prossimo al collocamento a riposo.

LAZZARINO. Osservo che al primo comma è previsto che, se la domanda non viene presentata nei termini tassativi stabiliti, si incorre nella decadenza. Ora, mi chiedo se non sarebbe opportuno salvaguardare in miglior modo i diritti dell'impiegato, assicurandogli una più ampia possibilità di richiedere il riscatto.

PRESIDENTE. Ritengo che il senatore Lazzarino non abbia motivo di preoccupazione, in quanto praticamente l'ipotesi che l'interessato non presenti tempestivamente la domanda, non si verifica mai.

Metto ai voti la proposta del senatore Lodato di sostituire alle parole: « prima dell'ultimo anno », le altre: « prima dell'ultimo biennio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2, con le modifiche testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RUGGERI. Al secondo comma viene fissato il termine di 90 giorni per la presentazione, da parte della vedova, degli orfani e degli eredi del dipendente, della domanda di riscatto o di riconoscimento. Ritengo che tale termine sia eccessivamente breve, considerando la speciale situazione in cui essi si possono trovare improvvisamente, al momento della morte del loro congiunto, situazione che può impedir loro di produrre la necessaria documentazione. Propongo pertanto di portare il termine a 180 giorni. La proposta si ispira evidentemente ad ovvii motivi di carattere pratico, nell'intento

di facilitare alle famiglie ed agli eredi del dipendente l'espletamento della pratica.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Osservo anzitutto che la decadenza è prevista soltanto per la domanda, e non per la documentazione. D'altra parte, se si prolungasse il termine, si avrebbe evidentemente, un ulteriore ritardo nella liquidazione. Inoltre il termine di 90 giorni è quello oggi vigente, e quindi non si apporta alcun peggioramento alla situazione attuale.

PRESIDENTE. Mi sia consentito di rilevare che il concetto ispiratore di questa legge è quello di accelerare il più possibile le pratiche di pensione. Tale scopo deve essere raggiunto sia obiettivamente, sia subbiettivamente, cioè stimolando gli interessati ad essere diligenti nell'espletamento di quegli obblighi che sono loro imposti dalla legge.

RUGGERI. Dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testè approvate. Ne dò lettura:

Art. 2.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo accertati a norma del precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono valutabili soltanto a domanda.

Il dipendente che cessa dal servizio prima che sia decorso il termine di cui al precedente comma, la vedova, gli orfani e gli eredi del dipendente stesso devono presentare, a pena di decadenza, la domanda di riscatto o di riconoscimento entro 90 giorni, rispettiva-

mente, dalla cessazione dal servizio o dalla morte del dipendente.

Il personale che venga a cessare dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge può chiedere il riscatto o il riconoscimento di cui al primo comma fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine decorre dal giorno della morte del dipendente, per la vedova, gli orfani e gli eredi.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedano che la domanda di riscatto e di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 3, di cui do lettura:

Art. 3.

L'Amministrazione deve comunicare all'interessato copia dello stato di servizio, aggiornato alla data del rilascio, all'atto del compimento del periodo minimo di servizio effettivo occorrente per l'acquisto del diritto a pensione, nonchè due anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Lo stato di servizio deve contenere tutte le variazioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, con l'indicazione dei singoli servizi che sono utili a pensione, ivi compresi gli aumenti di favore, della durata di essi, nonchè del complessivo periodo di servizio pensionabile.

Con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, viene approvato lo stato di servizio di cui al precedente comma. Contro detto decreto è ammesso ricorso alla Corte stessa dall'interessato e dal procuratore generale entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data della comunicazione o della registrazione.

SALVAGIANI. Osservo che, al primo comma dell'articolo 3, occorre elevare il termine di due anni previsto per la comunicazione all'interessato del suo stato di servizio, prima del

collocamento a riposo, in corrispondenza con l'elevazione del termine previsto nell'articolo 2, da un anno a due anni. In caso contrario, l'interessato riceverebbe il suo stato di servizio al momento stesso in cui è obbligato a presentare la domanda di riscatto. Proporrei pertanto di portare il termine da due anni a tre.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Occorre considerare due diversi problemi: una cosa è la dichiarazione dei servizi valutabili, altra cosa è la domanda di riscatto. Dei primi si parla all'articolo 1 del disegno di legge, e ad essi si riferisce la norma dell'articolo 3. Il senatore Salvagiani osserva che, ai fini della domanda di riscatto, è opportuno che l'interessato abbia prima sott'occhio il suo stato di servizio aggiornato, ed io non ho difficoltà, quindi, ad accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Salvagiani di sostituire alle parole: « nonchè due anni prima », le altre: « nonchè tre anni prima ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3 con la modificazione testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, con la modificazione testè approvata.

Ne do lettura:

Art. 3.

L'Amministrazione deve comunicare all'interessato copia dello stato di servizio, aggiornato alla data del rilascio, all'atto del compimento del periodo minimo di servizio effettivo occorrente per l'acquisto del diritto a pensione, nonchè tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

114ª RIUNIONE (31 gennaio 1952)

Lo stato di servizio deve contenere tutte le variazioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, con l'indicazione dei singoli servizi che sono utili a pensione, ivi compresi gli aumenti di favore, della durata di essi, nonchè del complessivo periodo di servizio pensionabile.

Con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, viene approvato lo stato di servizio di cui al precedente comma. Contro detto decreto è ammesso ricorso alla Corte stessa dall'interessato e dal procuratore generale entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data della comunicazione o della registrazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 4, di cui do lettura:

Art. 4.

L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonchè il certificato di iscrizione (libretto).

Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato predetto devono essere inviati contemporaneamente alla Ragioneria centrale insieme con i documenti prescritti.

Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori che non concernono la spettanza o la misura del trattamento liquidato, comunica i suoi rilievi all'Amministrazione interessata senza il tramite della Ragioneria centrale.

LODATO, *relatore*. Osservo che al primo comma, la parola: «(libretto)» è superflua, e può quindi essere soppressa.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Lodato di sopprimere la parola «(libretto)». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4, con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nell'intento di accelerare l'espletamento delle pratiche, fissando termini precisi, proporrei una modifica al secondo comma, consistente nell'aggiunta alla fine del comma delle parole: «non più tardi di un mese dalla data di cessazione dal servizio, La Ragioneria centrale provvede alla immediata effettuazione degli adempimenti di sua competenza». Fissando questo termine, mi sembra che noi raggiungeremo lo scopo di dare un concreto impulso sollecitatorio al disbrigo delle pratiche. D'altra parte, è evidente che non è pensabile che questi termini siano cogenti, perchè non si può escludere l'ipotesi che occorra più di un mese per giungere alla definizione della pratica.

PRESIDENTE. Desidero risulti chiaro che l'Amministrazione a cui si fa riferimento nell'articolo, è l'Amministrazione competente, cioè praticamente il Ministero da cui l'impiegato dipende.

Metto ai voti la proposta del Sottosegretario, tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: «non più tardi di un mese dalla data di cessazione dal servizio. La Ragioneria centrale provvede alla immediata effettuazione degli adempimenti di sua competenza».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4, con la modificazione testè approvata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nella dizione adottata nel disegno di legge, così come è stato presentato, si parla solo dell'accertamento, da parte della Corte dei conti, dell'esistenza di errori «che non concernono la spettanza e la misura del trattamento liquidato». Ora, questa formula mi sembra restrittiva, poichè, a mio parere, insieme all'ipotesi degli errori, debbono essere considerate altre ipotesi di illegittimità del provvedimento, che dovrebbero essere messe parimenti in evidenza. Proporrei quindi che questo comma venisse sostituito dal seguente: «Se la Corte dei conti accerta l'illegittimità dei provvedimenti previsti nel precedente comma, ne dà immediata

comunicazione contemporaneamente all'Amministrazione interessata ed alla Ragioneria centrale ». Il fatto che la comunicazione possa essere trasmessa all'Amministrazione interessata senza il passaggio alla Ragioneria centrale, risponde a quella esigenza di acceleramento che è stata ripetutamente sottolineata; d'altra parte è logico che la Ragioneria centrale sia informata della situazione, poichè l'accertamento e la relativa comunicazione non possono essere fatti a sua insaputa. In sostanza, insomma, propongo che si parli genericamente di illegittimità, anzichè di errori.

BERTONE. Osservo che vi possono essere errori materiali, nei quali evidentemente non può configurarsi l'ipotesi della illegittimità, per cui non riterrei opportuno che ci si limitasse a parlare di illegittimità.

LANZETTA. Ritengo che noi dobbiamo precisare con esattezza quale sia il compito della Corte dei conti, se cioè essa debba limitarsi a rilevare gli errori materiali ovvero pronunciarsi sulla natura stessa degli errori, nel qual caso il giudizio da essa espresso potrebbe diventare un giudizio di merito, che esulerebbe dalla sua competenza. Riterrei pertanto opportuno che si adottasse una formula precisa.

PRESIDENTE. Penso che ogni difficoltà potrebbe essere superata se adottassimo la dizione: « errori materiali o l'illegittimità ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di accettare la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, nella seguente formulazione: « Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori materiali o l'illegittimità dei provvedimenti previsti nel precedente comma, ne dà immediata comunicazione, contemporaneamente, all'Amministrazione interessata ed alla Ragioneria centrale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

LODATO, *relatore*. A questo articolo propongo di aggiungere il seguente comma: « Tali formalità debbono effettuarsi in un periodo di tempo dalla data di concessione della pensione non superiore a giorni 60 ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non ritengo opportuno l'emendamento proposto dal relatore, in

quanto praticamente l'osservanza del termine non sarebbe possibile, in quanto può darsi che gli accertamenti da parte della Corte dei conti determinino la necessità di indagini, le quali richiedano anche un certo tempo. Faccio, ad esempio, l'ipotesi di un impiegato il quale abbia ottenuto la nomina in ruolo in base a documenti falsi a suo tempo presentati: in tal caso, il diniego della pensione deve essere accompagnato da complesse e delicate indagini, le quali evidentemente non potrebbero assolutamente compiersi in un termine così inadeguato.

LANZETTA. Con l'emendamento del senatore Lodato si verrebbe ad imporre un termine imperativo: d'altra parte, però, non si prevede alcuna sanzione per una eventuale inosservanza del termine stesso; stando così le cose, non credo che la disposizione avrebbe alcuna efficacia concreta.

LODATO, *relatore*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso con le modificazioni approvate. Ne do lettura:

Art. 4.

L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonchè il certificato di iscrizione.

Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato predetto devono essere inviati contemporaneamente alla Ragioneria centrale insieme con i documenti prescritti, non più tardi di un mese dalla data della cessazione dal servizio. La Ragioneria centrale provvede all'immediata effettuazione degli adempimenti di sua competenza.

Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori materiali o l'illegittimità dei provvedimenti previsti dal precedente comma, ne dà immediata comunicazione contemporaneamente all'Amministrazione interessata e alla Ragioneria centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

I Ministri possono delegare ai Sottosegretari di Stato, agli Alti Commissari e ai Commissari la firma dei provvedimenti di cessazione dal servizio.

La delega può essere concessa al Capo del personale o del Servizio competente per i provvedimenti relativi al personale di grado inferiore al VI, quando si tratti di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

Sono abrogati l'articolo 22, secondo comma del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e le successive disposizioni che prevedono il concerto con il Ministro per il tesoro, per la emanazione dei provvedimenti di collocamento a riposo.

(È approvato).

Art. 6.

Nulla è innovato alla liquidazione della pensione provvisoria di cui all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

(È approvato).

Art. 7.

Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, in via provvisoria, la corresponsione alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata.

Per ottenere le pensioni provvisorie di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda all'Ufficio provinciale del tesoro, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. D'accordo con il relatore, proporrei, al primo comma, di adottare la seguente dizione: « Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, in via provvisoria, su domanda degli

interessati, corredata dei documenti, la corresponsione ecc. . . ». In altri termini per la corresponsione della pensione in via provvisoria si richiederebbe una iniziativa, sotto forma di domanda, da parte degli interessati, i quali dovranno correderla dei documenti prescritti dalle norme generali. Il secondo comma dell'articolo inoltre dovrebbe essere soppresso, per evidenti motivi di coordinamento.

LODATO, *relatore*. Propongo di aggiungere il seguente comma: « La liquidazione provvisoria non può essere inferiore alla metà della pensione già attribuita al pensionato deceduto ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Lodato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Sottosegretario, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « dispone, in via provvisoria », le altre « su domanda degli interessati corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la proposta del senatore Lodato tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « La liquidazione provvisoria non può mai essere inferiore alla metà della pensione già attribuita al pensionato deceduto ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Essendo stato approvato l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario, il secondo comma dell'articolo è assorbito.

Metto pertanto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso con le modificazioni testè approvate. Ne do lettura:

Art. 7.

Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, su domanda degli interessati, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva, la corresponsione, in via provvisoria, alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso

di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata.

La liquidazione provvisoria non può mai essere inferiore alla metà della pensione già attribuita al pensionato deceduto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Sono abrogati l'articolo 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive norme di estensione, riguardanti la perdita del diritto a pensione da parte della vedova nel caso che il matrimonio sia stato contratto senza il prescritto assentimento.

È del pari abrogato l'articolo 182 del testo unico di cui al precedente comma riguardante la decadenza dal diritto a pensione per coloro che lascino trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza inoltrare la prescritta domanda o senza presentare i documenti giustificativi.

(È approvato).

Art. 9.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che si sia verificata decadenza dal diritto al godimento di pensione o assegno continuativo per la perdita della cittadinanza italiana, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli Uffici provinciali del tesoro richiedono all'interessato, con lettera raccomandata, la produzione del certificato di cittadinanza e provvedono a tutti gli altri accertamenti del caso. Qualora detto certificato non sia presentato entro tre mesi dalla richiesta, il pagamento degli assegni viene sospeso.

Le somme eventualmente corrisposte dopo che si è verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione e dell'assegno sono recuperate nei modi di legge.

Nulla è innovato per quanto concerne il pagamento delle pensioni o assegni e gli accertamenti relativi alla cittadinanza nei confronti dei titolari residenti all'estero.

(È approvato).

Art. 10.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che si sia verificata decadenza dal diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione per effetto della perdita della cittadinanza italiana, gli accertamenti relativi al requisito della cittadinanza sono effettuati dall'Amministrazione liquidatrice con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 11.

Fermo l'obbligo della comunicazione previsto dall'articolo 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, per il decesso di pensionati o per il matrimonio di vedove od orfane pensionate, gli ufficiali di stato civile e le autorità anagrafiche sono tenute a dare comunicazioni agli Uffici provinciali del tesoro anche della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensioni o assegni continuativi, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, che risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune.

(È approvato).

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo** » (N. 1894) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio

permanente effettivo degli ufficiali del Corpo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Fin da quando, ai primi di ottobre dell'anno scorso, questo disegno di legge è stato trasmesso alla Commissione di finanza e tesoro del Senato, tra gli interessati si è diffuso uno stato di ansiosa attesa e di vivo contrasto manifestatosi attraverso l'invio di memorie e sollecitazioni: questo dico non solo per rilevare l'importanza del provvedimento, ma anche per sottolineare l'interesse personale che esso riveste per gli appartenenti alla categoria « ufficiali » del Corpo della Guardia di finanza per cui ritengo di richiamare la vostra attenzione sul fatto che nella nostra discussione e nelle nostre conclusioni noi dovremmo essere estremamente cauti per evitare di recar danno a taluno od avvantaggiare altri.

I precedenti del provvedimento in esame risalgono, per quanto concerne la nostra Commissione, al 1950, quando, per intervento diretto del ministro Vanoni, noi respingemmo un disegno di legge di iniziativa del deputato Petrucci, con il quale si proponeva un'elevazione di due anni nei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza. In quella occasione il Ministro riaffermava alcuni concetti che io mi permetto di ricordarvi brevemente, anche perchè le nostre decisioni odierne dovranno essere collegate con le considerazioni allora svolte dall'onorevole Vanoni. In quella sede, nell'invitarci a respingere il disegno di legge del deputato Petrucci, il Ministro osservava, fra l'altro, che i ritocchi all'organico di un Corpo devono esser tali da non turbare l'equilibrio che l'ordinamento precedente ha comunque stabilito tra esigenze di servizio, posti in organico e limiti di età, ma questo equilibrio migliorare e perfezionare in relazione ed avendo presente i compiti e le funzioni che man mano il Corpo assume o intende svolgere. In base a queste considerazioni egli promise allora di presentare nel più breve tempo un nuovo disegno di legge per la revisione dell'organico della Guardia di finanza, tenendo conto anche, come esplicitamente precisò, delle modifiche che nel frattempo sarebbero state apportate all'organico dell'Esercito.

Tale provvedimento, che è quello che noi stiamo esaminando, venne poi in effetti presentato nel 1951 ed approvato dalla IV Commissione legislativa della Camera dei deputati, nella seduta del 21 settembre, senza emendamenti, salvo la modifica della data di decorrenza, che il proponente aveva richiesto coincidesse con la data di pubblicazione della legge, mentre la Commissione stessa ritenne anticiparla al 1° gennaio 1950, per motivi che illustrerò in seguito.

Fino ad oggi, la Guardia di finanza era disciplinata, nel suo organico, dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, con il quale venne data all'Arma una organizzazione provvisoria, tenendo presente il soprannumero di personale provocato dal rientro in Patria degli appartenenti al Corpo che si trovavano nelle Colonie o in altri settori di guerra. È evidente però che, in quella circostanza, si dovette ricorrere a criteri contingenti, per fronteggiare le necessità di servizio che si venivano via via manifestando, e non si poté quindi addvenire alla elaborazione di un organico definitivo. In occasione della emanazione del decreto legislativo del 1947, con il quale, come ho detto, veniva fissato l'organico provvisorio, venne perciò preso impegno che, entro il 1° luglio del 1949, sarebbe stato studiato e preparato l'organico definitivo. In rapporto a questi precedenti, noi non possiamo non constatare che tale impegno viene assolto con molto ritardo, in quanto le disposizioni provvisorie del 1947, che dovevano essere completate e rese definitive nel 1949, in realtà verranno sostituite soltanto con il disegno di legge in esame.

Comunque, questo provvedimento definitivo reca soltanto lievi varianti alle norme contenute nella legge antecedente. Esso favorisce la carriera degli ufficiali, la quale, nella Guardia di finanza, era resa particolarmente onerosa e difficile e d'altra parte tiene conto in particolar modo di tutti i compiti che la Guardia di finanza svolge attualmente, nonché delle attività particolari che dovrà svolgere in avvenire.

In effetti, a prescindere dall'attività tradizionale del Corpo, come, ad esempio, l'opera di polizia confinaria, se noi consideriamo la situazione presente e ci rivolgiamo alle pro-

spettive che ci si presentano per il futuro, dobbiamo constatare che la Guardia di finanza rappresenta ormai un organo indispensabile per tutte le forme di controllo in materia tributaria tanto che ogni ufficio del Registro e delle Imposte dirette è oggi affiancato da un suo nucleo tributario, che ne coadiuva l'opera di accertamento, svolgendo una funzione essenziale anche ai fini di quella perequazione tributaria che tutti auspichiamo. Tenendo presente questo stato di cose e queste nuove molteplici esigenze, nonché l'attività svolta dal Corpo dal 1947 in poi, attività che ha avuto risultati notevoli, per non dire imponenti, come appare dalla relazione che ogni anno il Comando generale del Corpo ci invia, dobbiamo intanto constatare che l'organico provvisorio ha corrisposto ai bisogni effettivi, tanto che saranno sufficienti, per renderlo perfettamente adeguato alle necessità attuali, soltanto i pochi ritocchi che vengono proposti con l'attuale disegno di legge.

Sia nel campo delle dogane, come nel campo delle imposte di fabbricazione e nel campo del monopolio tabacchi, l'attività repressiva è stata vasta ed efficace, ed anche i mezzi usati, per stroncare l'attività dei contrabbandieri, sono ormai ragguardevoli e pongono la Guardia di finanza in condizioni di poter esplicare la sua attività con immediatezza ed efficacia. Il lavoro del Corpo è continuo ed assillante: del resto, per rendersene conto, basta scorrere le cronache di ogni giorno.

A parte queste funzioni specifiche, la Guardia di finanza ha compiuto un'opera davvero notevole nel campo dell'accertamento delle tasse sugli affari, specialmente per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata, tanto da permettere accertamenti di ragguardevole entità ed un sostanziale incremento del gettito.

Dtto questo, vengo all'esame della legge attuale. Essa si compone di sette articoli, nel primo e nel terzo dei quali si determinano la ripartizione e l'organico definitivo del Corpo. Per dare un'idea precisa delle varianti comportate, rispetto all'organico provvisorio, darò le rispettive cifre. Il decreto legislativo 5 ottobre 1947 prevedeva un comando generale, 5 comandi di zona, 15 legioni territoriali, 1 legione allievi, 1 accademia e scuola di applicazione ed 1 scuola sottufficiali, con un totale

di 957 ufficiali, 8.400 sottufficiali e 26.900 militari di truppa: complessivamente 36.257 uomini. Con la legge attuale si attua la seguente ripartizione: un comando generale, 5 comandi di zona, 17 legioni territoriali, — con un aumento di 2 legioni rispetto all'organico del 1947, dovuto al fatto che finora rimaneva scoperta la costa adriatica, se sono stato ben informato: infatti, le due nuove legioni, che dovranno essere costituite, avranno sede a Catanzaro e ad Ancona — una legione allievi, una accademia e scuola di applicazione, una scuola sottufficiali. Inoltre con l'articolo 2 viene istituito il comando superiore degli istituti di istruzione da affidarsi ad un generale di brigata. In totale, si avranno quindi 967 ufficiali, 8.400 sottufficiali, 25.933 uomini di truppa, con un aumento di soli 10 ufficiali rispetto all'organico provvisorio, ed una diminuzione di 967 uomini di truppa.

Qualcuno potrà forse osservare che appare strano che in un Corpo si diminuiscano gli uomini di truppa mentre si aumentano gli ufficiali. Ma la spiegazione precisa di ciò è data da quanto ho già accennato, dalla necessità cioè di adeguare l'organico alle effettive esigenze del servizio che richiede ancora il potenziamento degli organi di accertamento (polizia tributaria), potenziamento che non può essere numerico ma qualitativo, indispensabile per condurre a termine l'opera di perequazione tributaria. L'incremento numerico degli ufficiali si verifica infatti nei gradi di maggiore e tenente colonnello. Per l'esecuzione dei più importanti accertamenti in materia di tasse sugli affari e di imposte dirette, che evidentemente hanno un particolare valore, poichè si tratta di un giro di miliardi e di indagini particolarmente complesse e delicate, dovendosi esaminare la situazione di aziende le quali hanno un movimento di affari imponente, si sono migliorati i contingenti della polizia tributaria, ed a tal fine con l'articolo 4 essi sono stati aumentati di 8 tenenti colonnelli, 10 maggiori, 10 capitani e 10 tenenti, i quali vengono tratti dalle Forze normali del Corpo. Per quanto, quindi, ciò non provochi un incremento nel contingente generale del Corpo, ne deriva un aumento di posti nei gradi superiori. Inoltre, in rapporto alla creazione di due nuove legioni, si è reso necessario disporre di 2 colonnelli, 3 tenenti colon-

nelli e 3 maggiori, in quanto, come è noto, l'ordinamento delle legioni comporta comandi di nucleo, di circolo, ecc. che vengono coperti da questi ufficiali superiori.

Gli ufficiali aiutanti maggiori dei colonnelli comandanti legioni territoriali, 17 in tutto, analogamente a quanto avviene in tutti gli altri rami dell'Esercito, vengono elevati dal grado di capitano al grado di maggiore; tale provvedimento ha evidentemente lo scopo di favorire la carriera dei capitani, la quale, nella Guardia di finanza, era la più sacrificata, in quanto molti ufficiali giungevano generalmente all'età di 50 anni, cioè al momento di andare in pensione, con tale modesto grado senza possibilità di migliorare la propria carriera.

In rapporto alle esigenze di servizio è prevista infine la riduzione di 17 unità nel numero dei tenenti o sottotenenti

Questo insieme di provvedimenti porta ad un movimento abbastanza notevole nei gradi degli ufficiali. Tuttavia, rispetto all'organico provvisorio, si ha effettivamente un aumento di 10 unità che è così riepilogabile: in più, un generale di brigata, 2 colonnelli, 11 tenenti colonnelli, 30 maggiori; in meno 17 capitani e 17 tenenti, il tutto mirante allo scopo di apportare un sensibile evidente miglioramento alle condizioni di carriera.

Per quanto riguarda la truppa, l'organico degli appuntati è stato elevato da 3.400 a 3.800, con un incremento quindi di 400 posti che consentiranno ad altrettanti finanziari di raggiungere con maggior facilità tale grado che ha sempre costituito per molti una aspirazione. Correlativamente viene ridotto il numero dei finanziari semplici e quello degli allievi finanziari, con la conseguente diminuzione nel numero degli uomini di truppa, alla quale ho già accennato. D'altro canto, per quanto riguarda gli allievi finanziari, osservo che il numero indicato, di 1.633, rispetto a 2.500 dell'organico provvisorio, rappresenta la effettiva potenzialità che si può ottenere e che in realtà si è ottenuta dai corsi.

Concludendo, ritengo che il provvedimento, il quale ha un'importanza limitata ed è bene accolto dalla Guardia di finanza, meriti l'approvazione da parte della Commissione, in quanto il maggiore attaccamento al Corpo dei

suoi componenti, grazie alla possibilità di una migliore carriera, stimolerà tutti gli appartenenti alla Guardia di finanza a dare il meglio di sé per attuare quell'opera che il Governo si propone di compiere soprattutto nel campo delle tasse e delle imposizioni dirette e indirette. Questo desidero dire non solo come opinione mia, ma richiamandomi alle dichiarazioni che il ministro Vanoni ebbe occasione di fare qui in una riunione del marzo del 1950. È evidente infatti che la possibilità di migliorare le condizioni degli ufficiali ed il conseguente maggiore attaccamento che essi potranno sentire per il loro Corpo consentirà di chiedere loro maggiori sacrifici in quell'attività continua ed assillante che essi svolgono e che ha un'importanza basilare nel consolidamento della situazione finanziaria dello Stato.

Qualche parola devo dire a proposito dell'emendamento introdotto nel disegno di legge dalla Camera dei deputati, la quale ha ritenuto di modificare la data di decorrenza della applicazione del nuovo organico, fissandola al 1° gennaio 1950, anziché alla data di entrata in vigore della legge, come era stato proposto dal Governo. Evidentemente tale modifica venne approvata per mantenere l'obbligo contenuto dall'articolo 9 del noto decreto legislativo del 1947, il quale prevedeva che l'organico definitivo venisse stabilito entro il 1° luglio 1949. Considerando infatti questo obbligo e tenendo anche conto del tempo occorrente ai due rami del Parlamento per la discussione ed approvazione del disegno di legge relativo, era in fatti da ritenere che alla fine dell'anno 1949 o al massimo al gennaio del 1950, si sarebbe giunti alla conclusione; ora non si può disconoscere che l'indugio è stato assai più lungo di quanto era possibile immaginare. Proprio in base a questa considerazione la Camera ritenne opportuno modificare la data di decorrenza. Nè valse l'obiezione che ciò avrebbe potuto comportare un maggiore aggravio di spesa, in quanto i proponenti fecero presente che di fatto tutti gli ufficiali che, in relazione ai limiti di età previsti dall'organico, avrebbero dovuto essere collocati in ausiliaria, vennero tratti in servizio, consentendo alcuni provvedimenti della Ragioneria generale dello Stato, per cui la retrodatazione non avrebbe comportato alcun onere finanziario,

in quanto evidentemente gli ufficiali interessati nel frattempo percepirono tutte le competenze ad essi spettanti. Inoltre, si fece riferimento a quanto ebbe a verificarsi per gli ufficiali dei carabinieri, per i quali venne stabilito di sospendere la efficacia dei limiti di età a decorrere dal 1° gennaio 1950 in attesa dell'organico definitivo. Questi i motivi per i quali la Commissione di finanza e tesoro della Camera ha ritenuto di poter accogliere la proposta di emendamento, e debbo dire che io stesso mi sento ora propenso ad accettarla, per quanto debba doverosamente far osservare che può apparire incongruo il fatto che un provvedimento varato nel 1952 fissi un organico il quale abbia valore anche per il 1950: nasce spontanea l'osservazione che è quanto meno strano che oggi si deliberi quanti generali o quanti colonnelli o maggiori dovevano esserci nel 1950. Potrei anche aggiungere che l'organico degli ufficiali dell'Esercito, il quale non era stato ancora approvato quando la Camera dei deputati discusse il disegno di legge in esame, ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 1951. Per dovere di obiettività debbo ancora rilevare che la decorrenza 1° gennaio 1950 nuoce a qualche ufficiale dei gradi inferiori — tenenti e capitani — nel senso di allontanare per essi di uno o due anni il momento della promozione, ciò che parrebbe contrario allo spirito della legge. Durante gli anni 1950 e 1951 infatti, in base al vecchio organico, sono avvenute alcune promozioni; approvando oggi il nuovo organico con effetto retroattivo si dovrà procedere ad altre promozioni, per cui in taluni gradi si avrà un soprannumero di ufficiali rispetto all'organico, in quanto, agli ufficiali promossi in base al decreto del 1947, se ne aggiungeranno altri promossi in base all'attuale provvedimento. Il soprannumero si verificherà soprattutto nell'organico dei gradi più alti, ma si ridurrà, come ho potuto constatare personalmente, ad un generale, 3 colonnelli e 3 tenenti colonnelli, i quali saranno probabilmente eliminati entro l'anno prossimo, perchè raggiunti dai limiti di età. In tal modo il soprannumero sarà riassorbito in termini brevi.

Stando così le cose, considerato il tempo trascorso dal momento in cui la legge avrebbe dovuto essere emanata, cioè dal 1° luglio

1949, nonchè il tempo trascorso da quando essa è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento e l'ulteriore ritardo che ha subito in questa sede, e tenuto conto d'altra parte che essa non importa gravi inconvenienti, riterrei che si dovesse approvare la modifica alla decorrenza introdotta dalla Camera dei deputati.

Infine mi sia consentito ancora di notare che l'elevazione dei limiti di età richiesta dall'onorevole Petrucci con il suo disegno di legge del 1950 è stata pienamente accolta nel provvedimento in esame con l'articolo 6.

RUGGERI. Quanto devo osservare riguarda specificatamente l'articolo 3, il quale, d'altra parte, rappresenta anche la base stessa del disegno di legge. Intendo riferirmi all'indebolimento alla base che con questo provvedimento si introdurrebbe nell'ordinamento della Guardia di finanza. Mi pare che una vera e propria contraddizione si debba rilevare tra quanto è detto nella relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati, nella quale si accenna anche alla istituzione di 60 nuove brigate volanti, e l'impostazione data all'articolo 3, la quale comporta in sostanza la riduzione dei servizi esecutivi, in conseguenza della riduzione del numero dei militari di truppa. Con l'articolo 3, infatti, si propone una diminuzione del numero dei capitani, dei tenenti, dei finanziari e degli allievi finanziari; in complesso la truppa viene ridotta di 1.400 unità circa, mentre gli ufficiali vengono, è vero, aumentati di 10 unità, come ha osservato il relatore, però con una sensibile diminuzione del numero degli ufficiali inferiori, cioè di coloro che debbono effettivamente compiere i sopralluoghi, il lavoro di primo controllo, che è il più faticoso e continuo. Io ritengo invece, anche in considerazione della situazione delle evasioni nel campo delle imposte dirette che sia indispensabile un allargamento di questi servizi. Siamo d'accordo sulla opportunità di adottare gli accorgimenti necessari per migliorare la carriera degli ufficiali, ma non crediamo che si possa senz'altro sanzionare la contraddizione che si rileva tra la relazione e il contenuto dell'articolo 3. Evidentemente, infatti, se noi diminuiamo il numero dei capitani, dei tenenti ed anche dei finanziari, non si vede come il servizio possa migliorare: è da credere anzi che peggiorerà, e che pertanto

saranno ancor più agevolate le evasioni, grazie alla riduzione delle operazioni di accertamento. Lo scandalo avvenuto recentemente nel campo delle imposte dirette, che noi avevamo previsto e denunciato, dovrebbe persuaderci della necessità di non indebolire le possibilità di indagine proprio in questo momento, ed anzi di rafforzare l'espletamento dei compiti di istituto propri della Guardia di finanza. Ci dichiariamo quindi contrari all'articolo 3, il quale, come ho accennato, costituisce d'altra parte la base stessa del disegno di legge, dato che le restanti norme non hanno importanza rilevante, ivi compresa la retrodatazione della decorrenza, alla quale comunque siamo favorevoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Corpo della Guardia di finanza comprende:

- 1 Comando generale;
- 5 Comandi di Zona;
- 1 Comando superiore degli istituti di istruzione;
- 17 Legioni territoriali;
- 1 Legione allievi, avente alla dipendenza una Scuola alpina, una Scuola nautica, e la Banda musicale del Corpo;
- 1 Accademia e scuola di applicazione;
- 1 Scuola sottufficiali.

Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni, brigate e nuclei di polizia tributaria investigativa, stazioni e squadriglie del naviglio.

La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443, è sostituito dal seguente:

« Ai comandi di zona ed al comando superiore degli istituti di istruzione sono preposti generali di brigata del Corpo ».

(È approvato).

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1950, l'organico del Corpo della Guardia di finanza è determinato come segue:

Ufficiali:

- 1 generale di divisione, comandante in secondo;
- 6 generali di brigata;
- 22 colonnelli;
- 68 tenenti colonnelli;
- 90 maggiori;
- 300 capitani;
- 480 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma ed un sottotenente maestro direttore di banda);

Sottufficiali:

- 1.300 marescialli maggiori;
- 2.000 marescialli capi ed ordinari;
- 2.800 brigadieri;
- 2.300 sottobrigadieri;

Militari di truppa:

- 3.800 appuntati;
- 20.500 finanzieri;
- 1.633 allievi finanzieri.

RUGGERI. Propongo che l'organico dei capitani resti inalterato, rispetto alla legge del 1947, cioè si mantenga il numero di 317. Analogamente propongo che resti inalterato l'organico precedente per i tenenti e sottotenenti fissato nel numero di 497. Infine propongo che anche il numero dei finanzieri resti fermo a 21.000 e a 2.500 il numero degli allievi finanzieri.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il relatore ha spiegato in modo assai chiaro gli intendimenti e le direttive di questo provvedimento di legge. In sostanza, si tratta di adeguare l'organico alle nuove esigenze del Corpo, cioè alle esigenze di un servizio estremamente qualificato. Il relatore ha fornito anche alcuni dati assai significativi. I servizi della Guardia di finanza diventano sempre più complessi, e richiedono quindi, da parte del personale ad essi preposto, non solo una preparazione tecnica e professionale elevata, ma anche una notevole esperienza. Quando noi, ad esempio, vediamo presente che ogni

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

114ª RIUNIONE (31 gennaio 1952)

Ufficio distrettuale per le imposte dirette ed ogni Ufficio delle imposte indirette si servono d'ordinario — desidero sottolineare in modo particolare questa branca del servizio — della polizia tributaria per informazioni di carattere delicatissimo che molto spesso investono non solo l'attività economica del contribuente in senso specifico, ma anche il complesso di tutta la sua attività, evidentemente dobbiamo riconoscere che non è possibile affidare questo servizio a ufficiali ed agenti della Guardia di finanza i quali non posseggano, non solo la sufficiente esperienza e preparazione, ma anche la sufficiente responsabilità, per svolgere adeguatamente le funzioni alle quali sono adibiti. Ecco quindi la necessità di riqualificare in certo senso tutto l'organico della Guardia di finanza. D'altro canto, osservo subito che, come l'onorevole Commissione ha notato, il disegno di legge non importa alcun aumento di spesa, trattandosi qui semplicemente di riformare l'ordinamento organico della Guardia di finanza nell'ambito dell'impostazione di bilancio attuale. Da quanto ho detto, mi pare risulti chiara la necessità di adeguare a compiti tanto delicati l'organico del Corpo, rendendolo più rispondente a quelle mansioni più affinate e difficili che esso è chiamato a svolgere, in vista di quelle finalità di giusta applicazione delle leggi tributarie alle quali siamo tutti sensibili. Restringendo un po' la base della piramide ed aumentando di poco il numero dei posti nei gradi superiori, si dà inoltre la possibilità ai migliori ed ai più preparati di compiere una carriera più completa e soddisfacente, evitando che un ufficiale di media capacità debba raggiungere, in genere come avviene attualmente, un grado relativamente non elevato, senza possibilità di andare oltre. Col nuovo organico si consentirà agli ufficiali di raggiungere, con sufficiente possibilità, il grado di tenente colonnello. In tal modo, oltre a raggiungere quei fini di maggiore efficienza dei servizi cui ho prima accennato, si stimoleranno i migliori a dedicarsi ad una carriera la quale avrà una effettiva possibilità di sviluppo e forse potrà essere addirittura allettante. Con tutto questo, noi andiamo incontro ad esigenze di carattere sociale, ed anche alla esigenza di affinare sempre più qualitativamente il Corpo ed i servizi che esso

espleta, i quali impongono una sempre maggiore qualificazione del personale. La riduzione numerica della truppa, poi, deve essere posta in relazione all'aumento degli appuntati, aumento che potrà dare una certa soddisfazione ai migliori finanzieri, che peraltro non sono destinati a fare la carriera di sottufficiali. Attualmente per raggiungere tale grado occorre una permanenza molto lunga nella posizione di semplice finanziere, anche di 18 e 20 anni: evidentemente l'aspettativa è troppo prolungata, direi quasi antisociale. Con questa modificazione nell'organico degli appuntati invece, noi permetteremo ai migliori una permanenza minima di 8 anni e una permanenza media di 10 anni nella posizione di finanziere semplice, offrendo quindi un ben maggiore allettamento per coloro i quali non sono destinati a raggiungere gradi più alti della carriera di sottufficiale.

Quanto poi alla riduzione degli allievi finanzieri, debbo osservare che negli ultimi anni non si è mai raggiunto di fatto il numero di 2.500 previsto dall'organico precedente, data la severa selezione a cui vengono sottoposti i candidati mediante un concorso rigoroso, il quale comporta una selezione di carattere fisico, oltre ad una valutazione di titoli culturali, sia pure modesti.

Il numero di allievi fissato nel disegno di legge, messo in relazione all'aumento dei posti nei gradi superiori, contempera la necessità di mantenere sempre i limiti di bilancio oggi fissati con le necessità annuali di reclutamento del Corpo, come indicate dalla pratica di questi anni.

SALVAGIANI. Le ragioni che ha portato l'onorevole Sottosegretario per giustificare il disegno di legge, dal punto di vista della specializzazione che è necessario richiedere nei gradi più elevati del Corpo, sono certamente convincenti. Tutti noi comprendiamo come sia opportuno che coloro i quali sono addetti a questi servizi abbiano la competenza e la capacità necessarie, oltre, aggiungo io, l'educazione indispensabile per esplicitare le loro mansioni con quella accuratezza e con quella prontezza che sono indispensabili. Per quanto riguarda l'educazione, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sul modo nel quale molte volte le ispezioni

vengono condotte, specialmente in taluni settori. Un richiamo alla osservanza di determinate norme di cortesia credo sia strettamente indispensabile, oltre che opportuno.

Non mi dilungo su questo punto. Desidero però esprimere la mia preoccupazione per quanto riguarda la riduzione nel numero della truppa, preoccupazione che nasce dal timore che, aumentando il lavoro, specialmente di sorveglianza e di appostamento — mi riferisco in modo particolare al servizio di frontiera — e diminuendo il numero della truppa addetta a tale servizio, estremamente gravoso, codesti uomini sieno assoggettati ad un servizio che, anche per la sua durata, comporti per i gradi inferiori, e specialmente per la truppa, una fatica superiore alle forze e alle possibilità di un organismo umano. Per questi motivi, pur tenendo conto del piccolo incremento che si apporta all'organico degli appuntati e pur tenendo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario in difesa del progetto di legge, penso che si debba accogliere con favore la proposta del collega Ruggeri di tener fermo, specialmente per quanto riguarda la truppa, l'organico precedente, pur elevando il numero degli appuntati.

RUGGERI. Signor Presidente, non mi pare che l'onorevole Sottosegretario abbia risposto al quesito da me avanzato. Egli si è limitato infatti ad illustrare quel lato della questione sul quale noi siamo del tutto consenzienti, cioè l'opportunità di facilitare la carriera degli appartenenti alla Guardia di finanza. Egli cioè ha chiarito i motivi per cui si è ritenuto opportuno aumentare il numero degli ufficiali superiori, ma non ha spiegato le ragioni per cui si è voluta restringere la base della piramide. A questo proposito, vorrei far osservare anche la stranezza che si rileva nel fatto che si siano diminuiti gli uomini di truppa, lasciando tuttavia inalterato il numero dei sottufficiali. L'onorevole Sottosegretario ha inoltre sottolineato la necessità di una maggiore qualificazione, ma ciò non spiega la riduzione anche nel numero dei tenenti e dei capitani, cioè in quel settore nel quale tale esigenza dovrebbe maggiormente sentirsi.

Non credo infatti che si possa effettivamente ottenere un concreto miglioramento del servizio limitandosi ad un semplice aumento di

poche unità nell'organico dei gradi più alti. E per riconoscere la verità di questa osservazione basti pensare alla molteplicità dei compiti, taluni dei quali gravosissimi, affidati alla Guardia di finanza. Si pensi soltanto al servizio di frontiera o all'entità del contrabbando delle sigarette, la cui repressione non può evidentemente essere demandata al generale o al tenente colonnello, bensì agli uomini di truppa o agli ufficiali inferiori, i quali sono incaricati dell'attività di controllo e di sorveglianza.

Considerando, dunque, che l'onorevole Sottosegretario non ha risposto alle nostre obiezioni, non possiamo che ribadire la nostra opposizione ed insistere nel nostro emendamento.

Riteniamo inoltre di doverci preoccupare del danno finanziario che deriverà dall'applicazione del disegno di legge. L'onorevole Sottosegretario ha affermato che un onere di spesa non sussiste, ma noi dobbiamo rilevare che qui non si tratta di un problema semplicemente contabile, bensì di un problema economico di più vasta portata: noi siamo infatti sicuri che, indebolendo alla base la forza del Corpo, così come ci si propone, si verrà a subire un danno sensibile di ordine generale, in quanto tutta l'attività di accertamento, di verifica, di controllo, di indagine, di repressione, compiuta dai militari dei gradi inferiori, ufficiali, sottufficiali e finanziari, non potrà che attenuarsi e rivelarsi sempre più inadeguata alle esigenze del servizio.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembrava di aver risposto esaurientemente alle obiezioni mosse al provvedimento, anche perchè non si tratta di obiezioni nuove: le abbiamo infatti sentite esporre, anche con maggiore vivacità, alla Camera dei deputati. Ad ogni modo cercherò di chiarire meglio il mio pensiero. Debbo intanto rilevare che, a mio parere, l'impostazione migliore e più perspicua è stata fatta dal senatore Salvagiani, il quale ha espresso la preoccupazione che una diminuzione dei militari di truppa possa costituire un indebolimento del servizio per il quale la truppa è particolarmente richiesta, cioè il servizio alla frontiera. Ora, come gli onorevoli senatori sanno, il servizio della Guardia di finanza nel 1952 non è più quello di cinquanta

o sessanta anni or sono, quando veniva espletato da pattuglie appostate per sorprendere il povero spallone di passaggio. Oggi il servizio sulla linea di frontiera, per quanto riguarda il settore finanziario — non parlo di altri settori di cui si occupano particolarmente i carabinieri e la polizia — è diventato un servizio, non dico di minore importanza, ma tale da richiedere un diverso impegno. Oggi il contrabbando, o almeno la parte più importante, non passa più la frontiera a spalle del disgraziato «spallone»; e se anche tale forma di contrabbando sussiste, non credo che se ne debba esagerare l'importanza. Il contrabbando veramente preoccupante è un altro, cioè quello che arriva, ad esempio, via mare per mezzo di una nave il cui viaggio è minutamente organizzato con uno scopo preciso, che si avvale di segnalazioni organizzate anche a notevole distanza dalla costa, di approdi predisposti e, soprattutto nei grandi centri portuali, di una vasta organizzazione di ricettatori, di smistatori, ecc. Pertanto, il servizio di repressione deve essere impostato su basi diverse: per usare una espressione di carattere militare, direi che ad una manovra frontale si deve sostituire una manovra per linee interne. Ecco quindi la necessità di avere a disposizione non soltanto mezzi umani, che possano svolgere un'azione di forza in un determinato momento, ma anche un personale affinato, qualificato, il quale, con abilità e con senso di responsabilità — su questo punto soprattutto io voglio richiamare la loro attenzione, onorevoli senatori — possa svolgere i compiti delicati affidatigli. Si tenga presente, ad esempio, un problema che non ha solo dei riflessi di carattere finanziario, ma che ha soprattutto riflessi di carattere sociale e morale: loro sanno che ad un certo momento il nostro Paese stava diventando il centro di smistamento internazionale del contrabbando degli stupefacenti. Ora, debbo sottolineare che proprio la Guardia di finanza, in collaborazione con i servizi della Polizia e dell'Interpol, ha dato un colpo decisivo al contrabbando in questo settore, attraverso azioni di controllo e di intercettazione assai brillanti. Evidentemente qui, si è trattato di un servizio di natura così delicata che non poteva essere affidato né a militari di truppa né ad appuntati e talora neanche ad ufficiali

subalterni di breve esperienza. Ecco quindi la necessità di impostare il servizio su nuove basi, dando la possibilità agli elementi migliori di arrivare con una certa rapidità a quei gradi che, per la responsabilità e l'esperienza che comportano, sono particolarmente destinati a servizi di natura delicata e complessa.

Non avrei altro da dire, se non esprimere la speranza di essere riuscito a chiarire i dubbi espressi dai membri della onorevole Commissione che sono intervenuti nel dibattito.

SALVAGIANI. Coloro sui quali occorrerebbe svolgere una particolare opera di elevazione e di affinamento sono specialmente quegli appartenenti al Corpo che vengono a contatto diretto con il contribuente e con il pubblico, cioè i sottufficiali, i maresciali, ecc.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso condividere pienamente l'osservazione del senatore Salvagiani. Certo è che il Comando generale della Guardia di finanza fa molto in questo senso e credo che anche gli onorevoli senatori vorranno darmi atto che molti risultati positivi sono stati ottenuti in questi anni, nel senso di affinare l'urbanità e la buona presentazione degli appartenenti al Corpo. D'altra parte, occorre tener presente che il servizio è in sé estremamente difficile e tale da riscuotere piuttosto le antipatie del pubblico, tanto da potersi talvolta scambiare per inurbanità degli agenti quella che in effetti è antipatia che il servizio di per sé suscita. Questa non vuole essere una giustificazione di qualche atto inopportuno, ma soltanto una spiegazione di certe reazioni del pubblico. Del resto, tutti noi abbiamo avuto occasione di andare all'estero e di fare confronti; ebbene, io non credo che i nostri finanzieri siano inferiori agli altri per proprietà ed educazione in servizio, anzi, per numerose testimonianze di stranieri, possiamo affermare che, già da qualche tempo i nostri finanzieri hanno raggiunto, notevoli progressi in questo senso. Posso comunque assicurare che nulla è stato trascurato per il passato e nulla sarà trascurato per l'avvenire affinché la Guardia di finanza si perfezioni anche sotto questo punto di vista, e con tale significato non ho difficoltà ad accettare le osservazioni del senatore Salvagiani.

BERTONE. Ho ascoltato con molto interesse le dichiarazioni dell'onorevole Sottose-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

114ª RIUNIONE (31 gennaio 1952)

gretario, con le quali concordo pienamente. Mi rendo tuttavia conto anche delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Salvagiani, delle quali lo stesso Sottosegretario ha sottolineato l'importanza, relative alla diminuzione del numero dell'organico dei gradi inferiori. In sostanza si è avuta una riduzione di 1.367 unità tra finanziari e allievi finanziari, in quanto gli uni scendono da 21.000 a 20.500 e gli altri da 2.500 a 1.633. È vero che si ha un aumento di 400 posti nell'organico degli appuntati, però la relazione che accompagna il disegno di legge avverte che i finanziari raggiungono questo grado dopo 18-20-22 anni di servizio; si tratta dunque di elementi anziani.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con questo provvedimento tale periodo sarà ridotto a 8-10 anni in media.

BERTONE. Ad ogni modo, io penso che se fosse possibile non diminuire eccessivamente il numero dei militari di truppa, i quali sono addetti proprio alla repressione del contrabbando, ciò sarebbe veramente opportuno. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, cioè sul fatto che non ci si debba preoccupare del piccolo contrabbando: il contrabbando del quale occorre veramente preoccuparsi è quello che avviene su larga scala, che ha vasta organizzazione in tutte le città ed in tutte le regioni d'Italia. Ebbene, per cercare di diminuire e di eliminare questo contrabbando, specialmente all'interro, è necessario disporre di una sufficiente quantità di personale di truppa, poichè gli ufficiali dei gradi superiori potranno dare le direttive generali delle azioni da svolgere, ma per seguire le file delle attività dei contrabbandieri, specialmente nelle grandi città, dove esiste quella organizzazione capillare della quale tutti conosciamo l'esistenza, io credo sia necessario l'impiego di forti aliquote di militari di truppa. Noi oggi dobbiamo constatare — per quanto si debba render viva lode al Monopolio per la cura che esercita nel difendere l'interesse dello Stato dalle frodi visibili ed invisibili — che il contrabbando dei tabacchi si svolge in una misura così forte da arrecare all'Erario un danno di miliardi e miliardi. Oggi sembra diventata cosa comune l'acquistare sigarette estere di contrabbando: certo è che la quantità di sigarette estere venduta dal Monopolio

è assai minore di quella che giunge al consumatore per le vie del contrabbando. Per reprimere questo illecito commercio è necessario disporre di una forza adeguata per seguire tutte le tracce e tutte le vie per le quali il contrabbando si diffonde nel Paese. Quindi, pur dichiarando di rimettermi in definitiva a quanto potrà dire l'onorevole Sottosegretario per tranquillizzarci, ritengo tuttavia che sarebbe opportuno, se ciò fosse possibile, non diminuire eccessivamente il numero dei militari di truppa e dei subalterni, ai quali, ripeto, spetta precipuamente il compito del controllo della vigilanza e della repressione del contrabbando.

Ad esempio, per quanto riguarda la riduzione del numero dei finanziari da 21.000 a 20.500, il fatto può essere motivata da due ragioni: dal fatto che per lungo tempo, per uno stato di cose divenuto normale, l'organico di 21.000 non è mai stato coperto, o dal fatto che i servizi a cui quei militari dovevano attendere, non richiedono più un numero così elevato di personale. Mi pare che la cosa dovrebbe essere ulteriormente chiarita.

TAFURI. Vorrei anzitutto notare che occorre fare una precisa distinzione tra finanziari ed allievi finanziari, dato che per gli uni e per gli altri il problema assume un aspetto ben differente. Gli allievi finanziari, infatti, non rappresentano personale disponibile per i compiti di istituto, bensì destinato a coprire i vuoti che man mano si verificano nell'organico del Corpo. Ora, la riduzione più forte che verrebbe apportata con questo disegno di legge al numero degli uomini di truppa è data proprio dalla diminuzione del numero degli allievi finanziari. A questo proposito, occorre tener presente, come ha accennato l'onorevole Sottosegretario, che l'organico degli allievi finanziari fissato nella legge del 1947 si è dimostrato eccessivo rispetto alle esigenze e ai bisogni del Corpo, tanto è vero che i reclutamenti si sono mantenuti sempre su di una scala corrispondente al numero fissato nel presente disegno di legge; si è infatti constatato che le vacanze che normalmente si verificano tra i finanziari, sono di un ordine di grandezza tale che, tenendo presenti coloro che non portano a compimento il corso o ne vengono esclusi o non vengono dichiarati idonei, il gettito che

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

114ª RIUNIONE (31 gennaio 1952)

la scuola allievi finanziari deve dare per colmare le vacanze corrisponde in sostanza alla cifra stabilita nel provvedimento in esame. Quindi, il problema della riduzione del numero degli allievi finanziari deve essere distinto da quello relativo ai finanziari.

A questo proposito occorren rilevare, anzitutto, che alcuni dei compiti spettanti ai finanziari sono stati riversati sugli appuntati, il cui numero è stato aumentato. Pertanto, in realtà, la diminuzione del numero di finanziari si riduce a poca cosa, ed è d'altronde spiegabilissima in rapporto alla maggiore specializzazione che oggi si richiede per l'espletamento dei servizi. Evidentemente non è ad un finanziere di prima nomina che si può affidare il compito di stroncare anche il più modesto contrabbando di sigarette all'angolo di una delle vie delle nostre città, poichè è noto che basta l'apparire di una divisa di finanziere perchè immediatamente il venditore di sigarette si dia prontamente alla fuga. Il comando del Corpo del resto, ha potuto pienamente valutare le necessità del servizio: vorrà dire che la repressione di quel tipo di contrabbando verrà affidata ai nuovi appuntati, ai sottufficiali ecc. A mio modo di vedere, dunque, non vi è ragione di nutrire alcuna preoccupazione per la veramente esigua diminuzione nel numero degli uomini di truppa.

Per finire vorrei rivolgere all'onorevole Sottosegretario una raccomandazione, che non ha riferimento tanto al particolare problema che ci occupa, quanto al funzionamento in genere del Corpo. Vorrei far rilevare all'onorevole Sottosegretario l'opportunità di tornare alla consuetudine che si aveva prima della guerra, di sottoporre a rotazione il personale dislocato nelle varie sedi. Oggi dobbiamo constatare che alcune brigate già da dieci o dodici anni sono comandate dallo stesso maresciallo. Ne è da dire che ciò dipende da scarsità di alloggi che renda difficili i trasferimenti, in quanto in genere i comandanti di brigata hanno l'alloggio nella sede della brigata stessa, ed io mi riferisco soprattutto ai comandanti. Questa Commissione ha avuto già occasione di sollevare il problema quando venne discusso il disegno di legge relativo alla spesa per la costruzione di case per i finanziari, rilevando che nel campo degli accertamenti la perma-

nenza nello stesso luogo per lungo tempo dei medesimi agenti, civili o militari, si rivela controproducente. Prego quindi l'onorevole Sottosegretario di voler accogliere questo mio rilievo come semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. La Commissione fa sua la raccomandazione espressa dal senatore Tafuri.

SALVAGIANI. Sia consentito anche a me di rivolgere una raccomandazione all'onorevole Sottosegretario. Egli ha insistito sul fatto che questo disegno di legge, il quale fissa un nuovo ordinamento per il Corpo della guardia di finanza, non porta alcun onere finanziario. Ora, io devo dire che a me sembrerebbe opportuno, viceversa, un aumento nella spesa per il Corpo, al fine di retribuire meglio il personale che ne dipende, in modo da poterlo compensare in misura adeguata alla importanza e alla delicatezza delle funzioni che esso svolge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Tafuri. Effettivamente la diminuzione dei militari di truppa oggi non appare preoccupante. Tutte le brigate alpine sono abbondantemente fornite e mai è accaduto che una attività di contrabbando si sia accentuata in una determinata zona per deficienza di vigilanza alle frontiere. Oggi il problema è un altro e la Guardia di finanza lo sta affrontando con mezzi adeguati: è il problema del contrabbando organizzato all'interno su vasta scala, al quale ho già accennato.

LANZETTA. Desidererei che mi si chiarisse meglio in qual modo viene ottenuto l'acceleramento della carriera dei tenenti e dei capitani, i quali mi pare costituiscano l'ossatura dei quadri del Corpo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo che, se si aumenta il numero dei maggiori e dei tenenti colonnelli, evidentemente si viene a dare una possibilità di più rapida carriera ai capitani, i quali oggi fanno una permanenza media di una decina di anni nel grado. Tale permanenza verrà ora ridotta a sette anni, con una diminuzione cioè di un terzo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ruggeri se mantiene il suo emendamento.

RUGGERI. Lo mantengo e chiedo che venga votato per parti separate.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del senatore Ruggeri di sostituire alle parole: « 300 capitani; 480 tenenti e sottotenenti », le altre: « 317 capitani; 497 tenenti e sottotenenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti la proposta del senatore Ruggeri di sostituire alle parole: « 20.500 finanzieri; », le altre: « 21.000 finanzieri; ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti la proposta del senatore Ruggeri di sostituire alle parole: « 1.633 allievi finanzieri », le altre: « 2.500 allievi finanzieri ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Osservo che nel corso della discussione sull'articolo 3 non è stato fatto cenno al problema della decorrenza. Poichè l'articolo è stato ormai approvato, non credo di venire meno ai miei doveri di Presidente richiamando su di esso la vostra attenzione. A questo riguardo io debbo porre un quesito all'onorevole Sottosegretario. Desidererei sapere che cosa è accaduto dal momento in cui è stato presentato questo disegno di legge, cioè se vi sono stati collocamenti a riposo. In altri termini, è chiaro che se la decorrenza fosse stata stabilita dal 1951, non si tratterebbe che di sistemare ufficiali trattenuti in servizio, mentre, partendo dal 1950 dobbiamo chiederci se la situazione è identica, oppure se si tratta di richiamare in servizio ufficiali già collocati a riposo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo che dal 1° gennaio 1950 non sono stati effettuati collocamenti a riposo. Anzi di fatto si sono già applicati i limiti di età previsti da questa nuova legge; in altri termini, attraverso la pratica del trattenimento in servizio, d'accordo con la Ragioneria generale dello Stato, tutti gli ufficiali che venivano a compiere i limiti di età venivano mantenuti in servizio per altri due anni. D'altra parte mi sembra che questa prassi e l'attuale

decorrenza sia evidentemente equitativa, poichè la legge del 1947 stabiliva l'impegno preciso di presentazione del nuovo organico al 1° luglio del 1949. Ora, poteva essere ipotizzabile un normale corso legislativo di sei mesi, perchè il nuovo organico diventasse legge: pertanto esso sarebbe entrata in esecuzione col 1° gennaio 1950. Ecco quindi la ragione del termine *a quo* fissato dalla Camera dei deputati, termine che d'altra parte è stato già adottato di fatto nella prassi del trattenimento. Come vedono, onorevoli senatori, il termine del 1° gennaio 1950, mentre risponde a esigenze equitative, appaga anche le legittime aspettative che aveva suscitato la legge del 1947.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che non si tratta di richiamare in servizio elementi già collocati a riposo, ma di sistemare ufficiali finora trattenuti. Mi si consenta, però, di dire a nome della Commissione che occorre evitare in modo assoluto che si verifichino situazioni di questo genere. Questa mia osservazione vuole anche costituire un incitamento nel senso che, come ha osservato l'onorevole Sottosegretario, una volta preso un impegno, occorre affrettarsi a soddisfarlo, piuttosto che ricorrere poi a dare ai provvedimenti una decorrenza anteriore.

Passiamo ora all'articolo 4 di cui do lettura:

Art. 4.

Nella forza organica di cui al precedente articolo sono compresi:

a) 1 colonnello; 13 tenenti colonnelli; 20 maggiori; 60 capitani; 130 tenenti e sottotenenti; 500 marescialli maggiori; 600 marescialli capi e ordinari; 800 brigadieri; 500 sottobrigadieri; 350 appuntati; 500 finanzieri per i servizi di polizia tributaria investigativa;

b) 350 sottufficiali in posizione di servizio sedentario.

(È approvato).

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, e l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443.

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, numero 1203 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950 gli ufficiali della Guardia di finanza che raggiungono l'età sottoindicata per i vari gradi cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda dell'idoneità fisica:

Generale di divisione	anni 64
Generale di brigata	» 62
Colonnello	» 60
Tenente colonnello.	» 58
Maggiore	» 56
Capitano	» 54
Tenente e sottotenente	» 52
Maestro direttore di banda	» 60
Maestro di scherma	» 56

« Il maestro direttore di banda ed i maestri di scherma possono però, su conforme insindacabile giudizio di apposita commissione —

composta dal comandante generale, dal comandante in secondo e dal comandante di legione o reparto corrispondente dal quale ciascuno dipende — essere mantenuti in servizio permanente effettivo, con concessione da rinnovarsi di anno in anno, fino al compimento del 65° anno di età ».

(È approvato).

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, di qualunque grado, la liquidazione della pensione si effettua in base alle aliquote stabilite dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13.